

---

## Circolare per il cliente 3 dicembre 2013

### IN BREVE

---

- Aumento e proroga degli acconti IRES
- Abolita la seconda rata IMU per la prima casa (ma non per tutti)
- Beni d'impresa in godimento ai soci e finanziamenti: finalmente pubblicato il modello per la scadenza del 12 dicembre 2013
- Obbligo POS dal 1° gennaio 2014
- Attestato di prestazione energetica (APE) e regime tributario
- Equitalia: un sito web per tutti i servizi
- In arrivo i rimborsi IRPEF per i contribuenti senza sostituto
- Doppia contribuzione INPS anche per il socio indiretto/amministratore di S.r.l. commerciale
- INPS e INAIL: diminuisce il tasso di dilazione e di differimento

### APPROFONDIMENTI

---

- L'abolizione della seconda rata IMU
- Il regime tributario dell'attestato di prestazione energetica (APE)

## IN BREVE

---

### ACCONTI

#### **Aumento e proroga degli acconti IRES**

*Art. 2, D.L. 30 novembre 2013, n. 133; Ministero Economia e Finanze, Comunicato Stampa 30 novembre 2013, n. 236*

Il D.L. 30 novembre 2013, n. 133, che ha abrogato la seconda rata IMU, ha previsto:

- l'aumento al 128,5% dell'acconto dell'IRES e, conseguentemente, dell'acconto IRAP dovuto dai soggetti esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013;
- la **proroga del termine di scadenza per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell'IRES al 10 dicembre 2013**. Per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, il versamento va effettuato entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta. La proroga dei termini di versamento riguarda esclusivamente i soggetti IRES e ha effetto anche sul versamento della seconda o unica rata di acconto dell'IRAP.

Il 30 novembre 2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha diramato un comunicato stampa con il quale ha informato che, a seguito dell'approvazione di tale decreto-legge, è stato firmato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione del comma 4 dell'art. 15 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013. Il decreto ministeriale ha disposto l'ulteriore incremento dell'acconto dell'IRES di 1,5 punti percentuali per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo. Pertanto:

- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, gli esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative effettuano il versamento dell'acconto dell'IRES nella misura del 130% e tutti gli altri soggetti IRES nella misura del 102,5%;
- per il periodo d'imposta 2014, invece, tutti i soggetti IRES, compresi quelli esercenti attività nei settori finanziari, creditizi e assicurativi, calcoleranno l'acconto dell'IRES in misura pari al 101,5%.

L'incremento delle aliquote vale anche ai fini dell'IRAP. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 446/97 gli acconti IRAP vanno infatti determinati e versati secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Precisiamo che l'aumento percentuale e la proroga interessano solo i soggetti IRES. È rimasta invece invariata la scadenza di lunedì 2 dicembre 2013 per gli acconti IRPEF (e i correlati acconti IRAP ed INPS).

### IMU

#### **Abolita la seconda rata IMU per la prima casa (ma non per tutti)**

*Art. 1, D.L. 30 novembre 2013, n. 133*

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 novembre 2013, n. 133, che abolisce la seconda rata IMU per le abitazioni principali (con eccezioni) e per terreni e fabbricati rurali.

A sorpresa, però, il decreto prevede che in tutti i casi in cui il Comune avesse deliberato una aliquota IMU abitazione principale superiore a quella standard, i contribuenti saranno tenuti a **versare il 40% (entro il 16 gennaio 2014)** della differenza tra aliquota comunale e aliquota standard.

*(Vedi l'Approfondimento)*

## ADEMPIMENTI

### **Beni d'impresa in godimento ai soci e finanziamenti: finalmente pubblicato il modello per la scadenza del 12 dicembre 2013**

Il 27 novembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato il modello e le istruzioni per trasmettere all'Anagrafe tributaria le informazioni relative ai beni d'impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore e dei finanziamenti all'impresa o le capitalizzazioni da parte di soci o familiari dell'imprenditore che hanno un valore complessivo pari o superiore ai 3.600 euro.

**Per i beni in godimento o i finanziamenti ricevuti nel 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre prossimo. A regime, invece, il termine per l'invio del modello sarà il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** in cui i beni sono stati concessi in godimento o sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni.

La comunicazione relativa ai beni d'impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore deve essere effettuata solo nel caso in cui il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, per ognuno dei beni concessi o ricevuti nel periodo d'imposta. L'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, nel caso in cui si continua a utilizzare nell'anno di riferimento della comunicazione.

### **Obbligo POS dal 1° gennaio 2014**

*Articolo 15, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221*

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. "Cresci Italia") prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, tutti gli esercenti attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, siano obbligati ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, e quindi che attivino un POS (Point of Sale).

Lo stesso Decreto prevede anche che:

- con uno o più Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con quello dell'Economia, sentita la Banca d'Italia, verranno disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità ed i termini, in relazione ai soggetti interessati;
- con gli stessi decreti potrà essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

Rileviamo che, ad oggi, non risulta emanato alcun decreto attuativo e pertanto la norma si renderebbe di fatto inapplicabile.

## IMMOBILI

### **Attestato di prestazione energetica (APE) e regime tributario**

*Art. 6, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; Agenzia delle Entrate, Risoluzione 22 novembre 2013, n. 83/E*

Con una recente risoluzione ministeriale del 22 novembre 2013, n. 83/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni

chiarimenti sul regime tributario da applicare all'attestato di prestazione energetica (Ape) al momento della registrazione dei contratti di affitto.

L'Ape, allegato in originale o in copia semplice, non è soggetto a imposta di bollo, eccetto il caso in cui si tratti di una copia con dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un pubblico ufficiale. In questo caso si dovrà applicare una marca da bollo di 16 euro per ogni foglio.

L'imposta di registro, invece, non è mai dovuta, con la sola eccezione del caso in cui, dopo aver registrato il contratto di locazione, il contribuente decidesse di registrare anche l'Ape per dare data certa all'attestato. In questa ipotesi è dovuta l'imposta fissa di registro attualmente pari a 168 euro.

*(Vedi l'Approfondimento)*

## RISCOSSIONE E VERSAMENTI

### **Equitalia: un sito web per tutti i servizi**

*Equitalia, Comunicato stampa 18 novembre 2013*

A seguito della fusione di Equitalia Servizi e della società del Gruppo fornitrice degli strumenti tecnologici di supporto informatico e operativo alla riscossione in Equitalia Spa, sono stati accorpate in unico sito web ([www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it)) tutti i servizi resi dal gruppo.

**Non cambiano le credenziali di accesso** precedentemente fornite.

## IRPEF

### **In arrivo i rimborsi IRPEF per i contribuenti senza sostituto**

*Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 14 novembre 2013*

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che sono state avviate le operazioni per rimborsare le somme a credito risultanti dai modelli 730/2013, presentati lo scorso settembre dai contribuenti rimasti senza datore di lavoro (sostituto d'imposta). In particolare:

- dal prossimo 15 dicembre 2013 i rimborsi verranno accreditati direttamente sul conto corrente ai soggetti che hanno comunicato il proprio codice IBAN;
- per tutti gli altri contribuenti saranno, invece, disponibili (in contanti) presso gli uffici postali a partire dal 21 dicembre 2013.

Dal 2014, i contribuenti rimasti senza sostituto d'imposta potranno presentare il modello 730 anche nel caso di importo a debito.

## CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

### **Doppia contribuzione INPS anche per il socio indiretto/amministratore di S.r.l. commerciale**

*Sentenza Corte di Cassazione 22 ottobre 2013, n. 23943*

La Corte di Cassazione ha sentenziato (in linea anche con la Corte Costituzionale - Sentenza n. 15/2012), che anche il socio indiretto (socio della controllante) e amministratore di una società a responsabilità limitata commerciale non può limitarsi alla mera iscrizione alla gestione separata per la sua attività nella controllata, ma **è soggetto anche al**

**pagamento dei contributi IVS alla gestione speciale commercianti.**

**INPS e INAIL: diminuisce il tasso di dilazione e di differimento**

A seguito della diminuzione del tasso ufficiale di riferimento BCE dallo 0,50% allo 0,25%, l'INPS e l'INAIL hanno comunicato che:

- il tasso di interesse dovuto per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi (INPS) e per premi e accessori (INAIL), in riferimento ai piani di ammortamento emessi a decorrere dal 13 novembre 2013, è fissato al 6,25%;
- il tasso d'interesse da applicarsi al differimento del termine di versamento dei contributi, qualora autorizzati, a partire dalla contribuzione di ottobre 2013 sarà pari al 6,25%;
- il tasso d'interesse dovuto per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili (sia INPS che INAIL) è stabilito nel 5,75%.

## APPROFONDIMENTI

---

### IMU

#### **L'abolizione della seconda rata IMU**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 novembre 2013, n. 133, che abolisce la seconda rata dell'IMU per abitazioni principali (con eccezioni) e per terreni e fabbricati rurali.

#### **Abitazioni principali**

I proprietari e i detentori di diritti reali sugli immobili adibiti ad abitazione principale e assimilati alla stessa **non dovranno versare l'imposta a saldo 2013 (scadenza del 16 dicembre 2013)**. Questa esenzione non riguarda gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, anche se adibiti ad abitazione principale.

L'esenzione riguarda anche i seguenti immobili:

- l'ex casa coniugale attribuita al coniuge come conseguenza di una separazione legale o di una causa di cessazione degli effetti civili di un matrimonio;
- l'unico immobile (iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare) posseduto e non locato da personale di Pubblica Sicurezza in servizio permanente (forze armate, forze di polizia ad ordinamento civile o militare, prefetture, vigili del fuoco);
- l'unità immobiliare appartenente alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del socio assegnatario, nonché l'alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977 (es. ATER).

Ciascun Comune inoltre può estendere i benefici dell'abitazione principale anche a queste fattispecie:

- gli immobili, non locati, posseduti in proprietà o in usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di un ricovero permanente;
- gli immobili, con le relative pertinenze, concessi in comodato dal soggetto passivo d'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Sono esclusi, però, gli immobili delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- gli immobili, non locati, posseduti in proprietà o in usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

**Un'importante novità introdotta dal decreto riguarda la copertura, da parte dei contribuenti, del 40% della differenza tra l'aliquota IMU deliberata da ciascun Comune per l'abitazione principale e l'aliquota IMU standard.**

Il versamento di tale differenza dovrà essere effettuato **entro il 16 gennaio 2014**.

Ricordiamo anche che i Comuni hanno tempo fino al 30 novembre 2013 per deliberare le aliquote e i regolamenti; i dati dovranno poi essere resi pubblici entro il prossimo 9 dicembre 2013.

### **Terreni e fabbricati rurali**

L'esenzione dalla seconda rata IMU riguarda anche i fabbricati rurali ex art. 9 del D.L. n. 557/1993 e i terreni agricoli coltivati (o per la sola parte coltivata).

Anche i terreni edificabili classificati come tali nel piano regolatore del Comune sono esentati, a condizione che siano posseduti e coltivati da un imprenditore agricolo professionale (soggetto IAP) o da un coltivatore diretto iscritti nella previdenza agricola. In questo caso il terreno è esentato per la sola parte coltivata. Questa esenzione si applica anche per le società che dispongono della qualifica di imprenditore agricolo professionale e hanno un amministratore o un socio iscritti nella previdenza agricola.

Ricordiamo che i terreni montani e collinari non rientrano nell'ultima cancellazione dell'IMU poiché erano già esenti.

### **Immobili merce**

Per tutti gli altri immobili, compresi quelli strumentali della classe D, il saldo IMU è ancora dovuto. Unica eccezione riguarda gli immobili merce, cioè le aree e i fabbricati ancora in possesso delle imprese di costruzione e destinati alla vendita.

### **Deducibilità dal reddito**

La Legge di Stabilità 2014, in corso di approvazione, prevede al momento che **le imprese possano dedurre dal reddito di impresa il 30% dell'Imu per l'anno 2013 e il 20% dal 2014.**

## IMMOBILI

### **Il regime tributario dell'attestato di prestazione energetica (APE)**

Dallo scorso 4 agosto 2013, ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e ai nuovi contratti di locazione, deve essere allegato l'attestato di prestazione energetica (APE), pena la nullità del contratto stesso.

Con una recente risoluzione ministeriale l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul regime tributario da applicare all'Ape al momento della registrazione dei contratti di affitto.

I soggetti tenuti alla registrazione del contratto di locazione possono scegliere se procedere alla registrazione:

- in formato cartaceo presso un ufficio dell'Agenzia;
- oppure telematicamente tramite le applicazioni disponibili sul sito delle Entrate, Locazioni web, Siria e Iris.

Nel secondo caso però, poiché la procedura telematica non prevede l'invio di allegati, il contribuente potrà presentare l'allegato in un momento successivo presso un ufficio dell'Agenzia, insieme all'attestazione di avvenuta registrazione del contratto in via telematica.

L'attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice, non è soggetto a **imposta di bollo**,

eccetto il caso in cui si tratti di una copia con dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un pubblico ufficiale. In questo caso si dovrà applicare una marca da bollo di 16 euro per ogni foglio.

**L'imposta di registro** invece non è mai dovuta, con la sola eccezione del caso in cui, dopo aver registrato il contratto di locazione, il contribuente decidesse di registrare anche l'Ape per dare data certa all'attestato. In questa ipotesi è dovuta l'imposta fissa di registro attualmente pari a 168 euro.